



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA
E DI ESTETISTA**

^^^^^^

APPROVATO

con delibera di C.C. n. 17 del 3.3.2004

e

MODIFICATO

con delibera di C.C. n. 74 del 5.7.2004

^^^^^^

TESTO VIGENTE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, e palestre (limitatamente all'attività di solarium e sauna), devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento. L'autorizzazione è vincolata ai locali dove vengono esercitate le suindicate attività ed è complementare alle stesse.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate dal presente regolamento.
5. Un'impresa artigiana (sia individuale che in forma societaria) può essere titolare di non più di due autorizzazioni per la stessa attività prevista dal presente regolamento a condizione che per ciascun esercizio operi almeno un soggetto in possesso della qualificazione professionale corrispondente e sia preposto alla conduzione di tale esercizio.

6. Un'impresa costituita in forma societaria diversa da quelle previste dalla legge n. 443/1985 o non più iscrivibile all'albo delle imprese artigiane può essere titolare di non più di due autorizzazioni per la stessa attività prevista dal presente regolamento, a condizione che per ciascun esercizio sia presente un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale corrispondente che dovrà avere la responsabilità dei procedimenti tecnici.
7. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, della durata non superiore a sessanta giorni, in occasione di manifestazioni e riunioni straordinarie di persone, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali e dei requisiti igienico-sanitari.

Art. 3 – CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e alle condizioni in essa indicati.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al presente regolamento, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna.
4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore tecnico di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane;
 - c) il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
 - d) la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - e) il nominativo del direttore tecnico dell'azienda nel caso di società non artigiane o nel caso previsto dall'art. 5 comma terzo della L. 443/85.

Art. 4 – TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
 - A) **BARBIERE**: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari, con applicazione di protesi e toupettes.
 - B) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
 - taglio dei capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;
 - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;

- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

C) **ESTETISTA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1, e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Rientrano, altresì, nell'ambito delle prestazioni fornite dalla categoria, quella di ricostruzione delle unghie.

Tale attività e l'uso dei prodotti cosmetici, definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713, e delle apparecchiature consentite, sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 5 – ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE E PRESSO CONVIVENZE

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa, un servizio igienico per il pubblico, siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni, relative ad attività che si svolgono presso convivenze (case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani), e palestre, non sono subordinate al rispetto delle distanze minime di cui all'art. 26; ne potranno usufruire solo i frequentatori di tali strutture e il locale non deve avere accesso alla pubblica via. Chi chiede l'autorizzazione dovrà preventivamente ottenere e dimostrare l'assenso dell'Ente Gestore o proprietario della convivenza.

Art. 6 – ATTIVITA' DIDATTICHE

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) possesso del libretto sanitario con relativa idoneità da parte dei responsabili nonché degli allievi;
 - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

ART. 7 - ATTIVITA' DI SOLARIUM E ONICOTECNICA

Le imprese, attività o esercizi ove si eseguono in forma monospecialistica trattamenti o prestazioni di carattere estetico, di solarium o abbronzatura mediante lampade UVA ed onicotecniche di

ricostruzione, anche a noleggio o gettone, sono necessariamente connesse con l'attività di estetista e pertanto soggetti alla normativa della L. n. 1 del 4 gennaio 1990 e al presente regolamento.

CAPO II

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 8 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al protocollo comunale e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane;
- c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) requisiti professionali di cui alla L. 1/90 per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
- 2) requisiti professionali di cui alla L. 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad almeno uno dei soci lavoratori nel caso di società tenuta alla iscrizione all'A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;

- 3) autocertificazione antimafia con le modalità previste dai D.P.R.252/98 e 445/2000;
- 4) fotocopia contratto d'affitto o dichiarazione del proprietario dell'immobile che si impegna a dare in locazione i locali in caso di rilascio dell'autorizzazione, oppure dichiarazione di essere proprietario dell'immobile.

Art. 9 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Dirigente, fatti gli opportuni accertamenti in ordine ai requisiti professionali e soggettivi e alla distanza di cui all'art. 26 rispetto agli esercizi esistenti o aventi domanda in fase di istruttoria con protocollo precedente, rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego della stessa, con provvedimento motivato nei termini previsti dalle normative vigenti, o dalla data di acquisizione delle certificazioni che l'ufficio debba richiedere agli Enti preposti. In caso di rilascio dell'Autorizzazione, la ditta entro 120 giorni deve attivare l'esercizio, nel rispetto delle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie dandone comunicazione scritta. L'autorizzazione deve eventualmente contenere le limitazioni previste dall'art. 1 – 2° comma.

2. Del rilascio dell'autorizzazione il Dirigente deve dare comunicazione ai seguenti uffici:

- a) Commissione Provinciale per l'artigianato presso la C.C.I.A.A., nel caso di azienda artigiana;
- b) Ufficio Tributi del Comune;

- c) Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S.
- d) Ufficio Edilizia Privata del Comune.

Art. 10 – NORME SULL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 11 – INIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività entro 120 giorni dall'avvenuto rilascio.
2. I termini previsti dal presente articolo possono essere derogati dal Dirigente su motivata istanza della ditta.

Art. 12 – MODIFICHE

1. Ogni modifica dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere conforme alla vigente normativa urbanistico-edilizia e/o alla vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 13 – SOSPENSIONE

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni ed inferiore a 90 giorni deve essere comunicata al Dirigente.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi può essere autorizzata dal Dirigente per un periodo massimo di un anno, nei seguenti casi:
 - a) per gravi indisponibilità fisiche o per gravi e comprovati motivi familiari;
 - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - c) per lavori di manutenzione o di ristrutturazione dei locali;
 - d) per sfratto esecutivo con sentenza passata in giudicato.

Art. 14 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve darne comunicazione scritta al Comune, consegnando contestualmente l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
4. Il subentrante per atto tra vivi, privo della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale e chiesta l'autorizzazione. Qualora non ottenga la qualificazione e abbia chiesto l'autorizzazione entro 180 giorni dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
5. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'art. 15 della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato, il cui nominativo sarà annotato nell'autorizzazione.
6. Nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio, che ha diritto di ottenerla se in possesso dei requisiti. Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di 180 giorni, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.
7. I termini previsti dal terzo, quarto e sesto comma del presente articolo sono prorogabili dal Dirigente, su istanza di parte, per comprovati motivi non imputabili all'interessato.

Art. 15 – DECADENZA E REVOCA

1. L'autorizzazione comunale per le attività di cui all'art. 1, può essere sospesa, previa diffida, per violazione delle disposizioni vigenti in materia. Qualora l'interessato non ottemperi alla diffida entro 30 giorni, l'autorizzazione può essere sospesa con prescrizione da eseguirsi entro il termine di 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine il Dirigente disporrà la revoca dell'autorizzazione.
2. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
3. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro i termini di cui all'art. 11 o l'abbia sospesa per un periodo superiore a tre mesi senza la prevista autorizzazione di cui all'art. 13 - comma 2.
4. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute nonché tutte quelle altre cause di forza maggiore non imputabili al titolare, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 16 – TRASFERIMENTI DELLA SEDE

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Dirigente osservando le norme del presente regolamento.

2. Il Dirigente, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi, in caso di documentata necessità.

Art. 17 – RICORSI

1. Contro il provvedimento del Dirigente che rifiuti l'autorizzazione, ne disponga la sospensione, decadenza o la revoca è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

CAPO III

NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 18 – ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI

1. L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

Art. 19 – REQUISITI DEI LOCALI

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:
 - a) avere tutti l'altezza minima di metri 2,70 per i laboratori a m. 2,40 per i vani accessori;
 - b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
 - c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di infortunistica sul lavoro;
 - d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46;
 - e) avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a metri 1,50 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
 - f) essere forniti di acqua corrente;
 - g) essere dotati di adeguato servizio igienico, con locale antibagno, in presenza di personale dipendente valgono le norme del D.Lg. 19 settembre 1994, n. 626 (salvo diverse prescrizioni stabilite dalla normativa vigente);
 - h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urani e/o speciali;
 - i) essere di superficie non inferiore a mq. 12 per un solo posto, mq. 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo, intendendosi per posto di lavoro "poltrona attrezzata davanti allo specchio" o "lettino" in caso di attività di estetista.
3. Vengono fatte salve le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20 – REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono corrispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative tecniche ed alla vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 21 – NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti che consentano di notare lo stato di pulizia.
2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

Art. 22 - CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente settore igiene pubblica della U.L.S.S.
2. La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari. In caso di personale dipendente con esposizione a sostanze pericolose (tinture, acido tioglicolico, ecc.) le visite devono essere ripetute periodicamente come previsto dalla normativa vigente.
3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

CAPO IV

ORARI, TARIFFE E DISTANZE

Art. 23 – ORARI

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo di esporre l'orario preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Art. 24 – TARIFFE

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 25 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, previste da questo regolamento, il territorio del Comune di Mirano è così suddiviso:

- 1) Centro Storico di Mirano;
- 2) Capoluogo di Mirano;
- 3) Ballò;
- 4) Campocroce;
- 5) Scaltenigo;
- 6) Vetrego;
- 7) Zianigo;

come risulta dalla planimetria allegata che è parte integrante del Regolamento.

Art. 26 – DISTANZE FRA ESERCIZI E LORO NUMERO MASSIMO

L'autorizzazione all'apertura o il trasferimento di un esercizio in altra zona può essere rilasciata a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) distanza minima fra gli esercizi della stessa tipologia:

- | | |
|----------------------------|--------|
| - Centro Storico di Mirano | m. 60 |
| - Capoluogo di Mirano | m. 100 |
| - Resto del Territorio | m. 130 |

b) numero massimo di esercizi:

- 1) BARBIERI E PARRUCCHIERI

| | |
|------------------|----|
| - Centro Storico | 8 |
| - Capoluogo | 13 |

| | |
|--------------|---|
| - Zianigo | 7 |
| - Campocroce | 4 |
| - Scaltenigo | 5 |
| - Ballò | 3 |
| - Vetrego | 3 |

2) ESTETISTE

| | |
|------------------|---|
| - Centro Storico | 7 |
| - Capoluogo | 7 |
| - Zianigo | 2 |
| - Campocroce | 1 |
| - Scaltenigo | 2 |
| - Ballò | 1 |
| - Vetrego | 1 |

Non rientrano nel conteggio del numero massimo le attività svolte all'interno dei locali indicati al 2° comma dell'art. 1 del presente regolamento, purchè l'attività venga svolta esclusivamente a favore degli iscritti ai corsi programmati nelle singole strutture o sia rivolta ai soci od ospiti e/o pazienti.

2. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.

3. Il trasferimento nella stessa zona è sempre consentito, purché nel rispetto della distanza minima degli esercizi della stessa tipologia.

PLANIMETRIE

CENTRO STORICO: Via Pensieri Ovest

Nord fino a Via Villafranca-Parauro.

Est Via Dante

Sud Via Vittoria – Cavin di Sala Lato Nord

CAPO V
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 27 – CONTROLLI

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 28 – SANZIONI

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere o parrucchiere sprovvisto dei requisiti professionali, di cui alla L. n. 1142/1970 e/o sprovvisto dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 2 di questo regolamento, è inflitta dall'autorità comunale la sanzione amministrativa da **euro 25 (venticinque) a euro 500 (cinquecento)**, con le procedure di cui all'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto riguarda l'attività abusiva di estetista le sanzioni sono stabilite dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dovranno essere applicate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29.

Art. 29 – ATTIVITA' ABUSIVE

1. Il Dirigente ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione;
2. Qualora l'ordine non venga rispettato, il Dirigente provvede a far chiudere coattivamente l'esercizio, mediante apposizione di sigilli.
3. Le spese per l'esecuzione forzata sono poste a carico della ditta inadempiente.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – NUOVE AUTORIZZAZIONI

Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate sulla base di domande regolarmente presentate dopo l'esecutività del presente Regolamento.

Art. 31– ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI D.C.C.

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista, dalla esecutività del presente Regolamento.

^^^^^^^^^^

^^^^
agosto 2004
COMM/alm